

**Sull'ammissibilità e i limiti del sindacato giurisdizionale
sui provvedimenti spirituali e disciplinari delle autorità confessionali
(Parere *pro veritate*)**

Nicola Colaianni

SOMMARIO: 1. La distinzione tra confessione e associazione – 2. L'autonomia istituzionale delle confessioni – 3. Il divieto di ingerenza statale – 4. Il difetto di giurisdizione – 5. La giurisprudenza di legittimità – 6. I diritti costituzionalmente garantiti: la difesa – 7. Casi e limiti del sindacato giurisdizionale – 7. Inammissibilità del sindacato giurisdizionale nella fattispecie.

1. L'argomento, sul quale viene chiesto il parere, investe il più ampio problema dei limiti dell'intervento dei giudici nella vita interna delle associazioni, riconosciute e non, a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini aderenti.

Nella specie, tuttavia, non di una semplice associazione, sia pure religiosa, si tratta, bensì di una confessione religiosa (la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, invero, è stata riconosciuta ai sensi dell'art. 2 l. 1159/1929 e dell'art. 10 r.d. 289/1930).

La distinzione trova fondamento in norme costituzionali distinte (art. 18 in relazione all'art. 19, da un lato, e art. 8, dall'altro), ancorché per diversi profili parallele, e produce conseguenze diverse quanto al sindacato giurisdizionale.

In particolare, è il capoverso dell'art. 8 che, prevedendo una capacità e, quindi, una possibilità di istituzionalizzazione, pone una distinzione, sia pure solo eventuale, tra confessioni, autodeterminantisi e potenzialmente produttive di norme anche confliggenti con quelle dello Stato, e associazioni (nel caso, religiose). Mentre queste, per quanto autoorganizzate, si muovono comunque nell'ordine dello Stato e, pur perseguendo i propri interessi e progetti, contribuiscono a realizzare il disegno pluralistico dello Stato, le confessioni istituzionalizzate si muovono in un ordine proprio, che può, ma non necessariamente, presentare segmenti di contatto con quello dello Stato.

Il concetto di "ordine proprio" delle confessioni, distinto da quello statale, è ormai pacificamente applicato dalla giurisprudenza non solo alla chiesa cattolica (per cui dispone espressamente l'art. 7 cost.: "*lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno indipendente e sovrano nel proprio ordine*") ma anche alle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Si tratta, invero, del fondamentale o "*supremo*" principio costituzionale di laicità e non confessionalità dello Stato¹ che si caratterizza nell'essenziale – secondo una pregnante espressione² – come "*distinzione tra «ordini» distinti*", rispettivamente delle "*questioni civili*" e "*dell'esperienza religiosa*".

Lo stesso criterio di convergenza, sul quale si regge il modello di protezione giuridica del concordato (art. 7 cpv. Cost.) e delle intese (art. 8, co. 3, Cost.), presuppone in tesi appunto la separazione e la divergenza degli ordini (art. 7, co. 1, e 8 cpv. Cost.), che vieta a ciascuna delle parti di assumere lo stesso punto di vista dell'altra e ne prevede solo in ipotesi la possibilità di incontro e

¹ Corte cost. 203/1989; v. anche Corte cost. 195/1993.

² C. cost. 334/1996

convergenza su questioni particolari individuate negli accordi con la chiesa cattolica e nelle intese con tutte le altre confessioni. Queste convenzioni sono volte ad individuare punti di collegamento tra ordinamenti originari in principio separati, la maggior parte dei rapporti tra i quali registra una divergenza derivante dalla indipendenza degli ordini, e quindi dalla diversità radicale dei valori propri delle confessioni rispetto all'ordine dello stato³.

Di massima, infatti, nell'economia della spiritualità, che costituisce il loro ordine distinto da quello statale, le confessioni producono da sole le norme necessarie, comportandosi come ordinamenti giuridici originari, "ciascuno con la tipicità e l'autonomia che gli provengono dalla rispettiva vocazione"⁴.

La differenza essenziale della confessione rispetto all'associazione sta proprio nella sua capacità di atteggiarsi a ordinamento originario, che, "prima ancora di porre una disciplina esclusiva della 'materia' trattata, pretende di definire i confini di quest'ultima, secondo una logica che non può non corrispondere a quella dell'ordinamento generale"⁵.

2. Questo salto di qualità rispetto all'art. 18 è garantito dall'art. 8 cpv., che espressamente prevede una "riserva di statuto"⁶. Ma per quel che si è detto è evidente che lo statuto della confessione non esaurisce l'ampiezza dell'ordine della "esperienza religiosa" e neppure dell'ordinamento confessionale. D'altro canto, esso può anche mancare: invero, secondo la norma citata, le confessioni hanno il diritto, non l'obbligo, di organizzarsi secondo propri statuti e, quindi, possono anche decidere di non esercitare quel diritto, preferendo vivere come "semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti"⁷: ciò non è ostativo al riconoscimento della confessione, a condizione, naturalmente, che risulti comunque un ordinamento nel senso indicato.

Non a caso tutte le intese ricollegano l'autonomia confessionale, riconosciuta dallo Stato, non solo agli statuti (talvolta neppure nominati) ma anche, in generale, agli ordinamenti. Così l'art. 2 dell'intesa valdese (l. 449/1984) "dà atto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordinamento valdese". Anche l'intesa con le chiese battiste (art. 2 l. 116/1995) dà atto che esse sono "liberamente organizzate secondo il proprio ordinamento". Più articolatamente, le intese con le chiese avventiste (art. 2 l. 516/88) e pentecostali (art. 2 l. 517/88) danno atto che esse sono "liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti". E l'intesa con le chiese luterane (art. 3 l. 520/1995) aggiunge agli ordinamenti e agli statuti anche le "tradizioni".

Ne consegue che l'ordinamento della confessione, la cui autonomia lo Stato riconosce, risulta non solo dallo statuto ma anche da ogni altra disposizione normativa legittimamente emanata dall'autorità confessionale, (anche non scritta giacché negli ordinamenti confessionali, per dirla con il codice di diritto canonico, la consuetudine è "optima legum interpret"). Il fenomeno è particolarmente accentuato nelle confessioni locali (o particolari) facenti parte di un'organizzazione mondiale (o universale), titolare di un potere gerarchico su quelle locali.

³ Cfr. Colaianni, *Intese (diritto ecclesiastico)*, voce dell'*Enc. Dir.*, V aggiornamento, 700 ss.

⁴ Così Bellini, *I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione*, Napoli, 1986, 145. Conf. Finocchiaro, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Branca, sub art. 8, Bologna-Roma, 1975, 406; Lariccia, *Problemi in tema di autonomie normative. L'autonomia normativa delle confessioni religiose*, in *Scritti Catalano*, Soveria Mannelli, 1998, 880 ss..

⁵ Modugno, *Pluralità degli ordinamenti*, voce dell'*Enc. Dir.*, XXXIV, 52. Per le confessioni cfr. Colaianni, *Confessioni religiose*, voce dell'*Enc. Dir.*, Aggiornamento IV, 365 ss.

⁶ Berlingò, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto disc. pubbl.*, VI, 1991, 462 s.

⁷ Corte cost. 195/1993

Il caso emblematico è quello della Chiesa cattolica romana, ma diverse altre confessioni hanno una struttura gerarchica⁸ (tra queste la Congregazione dei Testimoni di Geova, che aderisce all'Organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova). In tali casi l'ordinamento confessionale risulta anche dalle norme e dalle direttive emanate dall'autorità gerarchicamente superiore, del resto genericamente richiamate dagli stessi statuti (per i Testimoni di Geova v. l'art. 3, u. co.: devono così ritenersi richiamate le direttive contenute nei volumi *Organizzati per compiere il nostro ministero e Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge* a cura della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, che rappresenta la detta Organizzazione mondiale).

La rilevanza attribuita all'intero ordinamento confessionale, esplicita nelle intese indicate, non riguarda, peraltro, solo quelle confessioni stipulanti. Essa, infatti, è un corollario del riconoscimento costituzionale (artt. 7, 8 e 19) dell'autonomia confessionale e riguarda perciò tutte le confessioni, con o senza intesa (o concordato, come nel caso della chiesa cattolica). Ne verrebbe, altrimenti, violato il principio di "eguale libertà" di tutte le confessioni, posto dall'art. 8, co. 1, cost. e applicabile anche alle confessioni strutturate come "semplici comunità di fedeli"⁹. Se, infatti, la "libera organizzazione", nell'ampio senso indicato, fosse riconosciuta solo alla confessioni con intesa risulterebbe diminuita, e non eguale, la libertà di organizzazione di tutte le altre.

Ne consegue che gli statuti garantiti dall'art. 8 cpv. cost. hanno una posizione e una disciplina diverse da quelle degli statuti delle associazioni. Questi, regolati dagli artt. 14 ss. cod. civ., devono conformarsi interamente alle norme statuali inderogabili e alle loro modificazioni, mentre gli statuti delle confessioni debbono solo non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. La posizione di "garanzia della diversità confessionale"¹⁰ emblematicamente esposta nell'art. 8, 2° comma, Cost., consente che gli statuti confessionali non solo non debbono essere integralmente conformi (ma solo non contrastanti) alla legge, ma addirittura possono valere da norme interposte nel giudizio sulla costituzionalità di norme di legge ordinaria riguardanti la confessione.

Così è avvenuto, per esempio, con la dichiarazione di illegittimità dell'art. 9 r.d. 1731/1930, riguardante i requisiti per essere eletti quali componenti dei Consigli delle comunità israelitiche¹¹. Tali requisiti erano stati modificati con una deliberazione del Congresso delle comunità tenuto nel 1968 e la nuova norma statutaria è stata utilizzata come norma interposta per dichiarare illegittima una norma di legge¹². Nel contrasto tra norma statutaria e norma di legge è caduta questa e non quella, come sarebbe avvenuto se si fosse trattato dello statuto di un'associazione.

Si può dire, quindi, che il rispetto dell'autonomia confessionale riguarda l'intero ordinamento, comprese cioè le altre disposizioni normative legittimamente poste dall'autorità di governo, non solo lo statuto: il quale, peraltro, dev'essere rispettato dalle autorità statali anche nelle disposizioni difformi dall'ordinamento giuridico italiano, perché non contrastanti¹³.

3. Il riconoscimento dell'«autonomia istituzionale»¹⁴ delle confessioni religiose comporta, di conseguenza, il divieto di ingerenza statale nell'esercizio del loro potere di governo e di giurisdizione sui propri fedeli, semplici o qualificati (ministri di culto) che siano.

⁸ Cfr. Long, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica". Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, 1991.

⁹ Corte cost. 195/1993.

¹⁰ Stammati, *Altre due intese fra Stato e confessioni religiose in attesa dell'approvazione del parlamento*, in *Foro it.*, 2000, V, 278.

¹¹ Corte cost. 43/1988

¹² Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2000, 72.

¹³ Sull'estensione del non contrasto, che non risulta in discussione con riferimento alla fattispecie, ci si limita a rinviare a Colaianni, *Statuti delle confessioni religiose*, voce dell'*Enc. Giur. Treccani*, XXX, 2 ss.

¹⁴ Così Corte cost. 43/1988.

Il principio è espressamente affermato nell'accordo di revisione del concordato lateranense (art. 2 l. 121/1985: libertà di giurisdizione in materia ecclesiastica) e nelle intese. In particolare, l'intesa valdese (art. 2 l. 449/1984) riconosce che *“la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolge senza alcuna ingerenza statale”*. Analogamente le intese avventista (art. 2 l. 516/1988), pentecostale (art. 2 l. 517/88), luterana (art. 3 l. 520/1995) e battista (art. 2 l. 116/1995) riconoscono che *“gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale”*.

Ma in realtà anche questo principio è un corollario del riconoscimento costituzionale (artt. 7, 8 e 19) dell'autonomia confessionale, che gli accordi solo esplicitano. Lo hanno chiarito, con specifico riferimento al disposto dell'intesa con le chiese avventiste, le sezioni unite della Cassazione¹⁵: *“l'evoluzione verso la piena autonomia in materia disciplinare e spirituale della chiesa cristiana avventista (come pure della chiesa valdese e degli altri culti acattolici), vale a dire la “non ingerenza statale”, si è attuata, oltre e prima che in forza della citata nuova legge, in base alla Costituzione, secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale”*.

Ne consegue che il divieto di ingerenza riguarda tutte le confessioni, con o senza intesa (o concordato, come nel caso della chiesa cattolica). L'opposta opinione, secondo cui il divieto di ingerenza non opererebbe nei confronti delle confessioni senza intesa, che talvolta si trova affermata nella giurisprudenza di merito¹⁶, contrasta in termini con il riportato *dictum* della suprema Corte regolatrice della giurisdizione, fondato sui principi costituzionali, come interpretati dalla Corte costituzionale.

Se il divieto di ingerenza non operasse nei confronti delle confessioni senza intese verrebbe, invero, violato il principio di *“eguale libertà”* di tutte le confessioni, posto dall'art. 8, co. 1, cost. La loro libertà di autogoverno e di giurisdizione ne risulterebbe diminuita e lo Stato, intervenendo nei loro *interna corporis*, tornerebbe ad assumere un carattere giurisdizionalista violando il supremo principio di laicità.

D'altro canto, la diminuzione di libertà verrebbe a dipendere da una circostanza estrinseca, il cui verificarsi non è ordinariamente ascrivibile alla volontà delle confessioni. L'intesa, infatti, in quanto risultante dalla convergenza di due volontà, che può non verificarsi, *“riveste carattere di facoltà, non di obbligo”*¹⁷, tanto per le confessioni quanto per lo stato, secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale.

In proposito una sentenza è particolarmente importante perché riguarda la Congregazione dei Testimoni di Geova, che, riconosce la Corte, *“ha ripetutamente chiesto di concludere l'intesa”*, conclusa solo il 20 marzo 2000 ma non approvata dal Parlamento. Ebbene, secondo la Corte, *“l'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini”*¹⁸.

La sentenza indicata riguarda specificamente l'applicazione di una norma, per dir così promozionale, quale l'art. 1 della l. r. Abruzzo 16.3.1988, n. 29, che prevedeva contributi finanziari per gli edifici di culto solo a favore delle confessioni con intesa. Nella stessa materia, disciplinata dalla Regione Lombardia (art. 1 l. r. 20/1992), in un procedimento che vedeva come parte ancora i testimoni di Geova la Corte ha ribadito che *“tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti e la circostanza dell'avvenuta stipulazione dell'intesa con lo Stato non può costituire elemento di discriminazione”*.

¹⁵ Cass. 5213/1994

¹⁶ Così Trib. Roma, 3.8.1996, in *Foro it.*, 1997, I, 600.

¹⁷ Corte cost. 59/1958.

¹⁸ Corte cost. 195/1993.

nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, e volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini"¹⁹.

Ma il principio riguarda l'uguale libertà, non solo positiva ma anche negativa: libertà da ingerenza. Sul punto, anzi, la Corte costituzionale si è espressa fin dai primordi: *"non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un "ordine" che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione*"²⁰.

4. Esaminiamo prima la regola: *difetto di giurisdizione dello Stato sui provvedimenti di carattere disciplinare in materia spirituale adottati dalle confessioni nei confronti dei propri fedeli*.

Si coglie qui il precipitato giurisdizionale della distinzione tra associazioni religiose e confessioni religiose. Solo alle prime sono applicabili le norme civilistiche sulle associazioni, tra cui quella sulla esclusione del socio (art. 24 cod. civ.), e la loro pretesa violazione è giustiziabile dal giudice dello Stato. Quelle norme non sono applicabili, invece, alle confessioni religiose in ragione della loro autonomia istituzionale, che implica la non ingerenza dello Stato nei loro *interna corporis*. E, per quanto detto sopra, l'inapplicabilità riguarda tutte le confessioni religiose, anche senza intesa²¹. Opinare che per queste, a differenza che per quelle con intesa, si applichino le norme civilistiche significherebbe fare dell'intesa quell'elemento di discriminazione, bollato dalla giurisprudenza costituzionale perché in violazione del principio di uguale libertà delle confessioni religiose posto dall'art. 8, co. 1, cost.

Vero è che negli statuti confessionali figura ordinariamente una clausola di rinvio al codice civile per tutto quanto ivi non stabilito: e tale è il caso anche dello statuto dei Testimoni di Geova (art. 18), come ricordato dal Consiglio di Stato nel parere favorevole al riconoscimento della personalità giuridica (n. 1390/1986) e nella sentenza Trib. Roma 3.8.1996, cit. Ma, alla stregua dei principi costituzionali indicati, il rinvio non può che riferirsi alle norme di funzionamento dell'ente civilmente rilevanti, all'ordine cioè delle *"questioni civili"* per riprendere l'espressione di Corte cost. 334/96, non ai provvedimenti di carattere spirituale, che rientrano nell'ordine proprio delle confessioni.

Così, per stare ai motivi di espulsione previsti dall'art. 5 dello statuto citato, non si può ammettere un rinvio relativamente ad un provvedimento motivato con il *"comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi"*. Il costo, intollerabile per il nostro Stato laico, sarebbe quello di un giudice-teologo giacché, per una confessione *"che si ispira alla sacra Bibbia"* (art. 3 stat.) come quella dei Testimoni di Geova, il motivo della espulsione è esclusivamente biblico (cfr. il modulo di notifica di disassociazione: nella specie, *lettera ai Romani*, 16: 17-18).

E' da considerarsi pacifico, invece, che per la tutela dei propri diritti essenzialmente confessionali i fedeli devono esperire i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento confessionale di appartenenza, *"senza poter mai ricorrere allo Stato per ottenere il suo intervento di supplenza"*²².

Se così non fosse –si può ulteriormente osservare-, se cioè fosse ammissibile il sindacato giurisdizionale sui *"gravi motivi"* (art. 24 cod. civ.) dell'esclusione (o scomunica o sospensione) o sul giusto processo, che ha condotto a quella sanzione, si tornerebbe all'antico *"appello per abuso"*, previsto dagli stati assolutistici. Ma, ben prima della Costituzione, già l'art. 17 della legge sulle guarentigie 13 maggio 1871, n. 214 aveva escluso l'ammissibilità di un ricorso all'autorità dello

¹⁹ Corte cost. 346/2002

²⁰ Corte cost. 85/1963

²¹ Cfr., in nota a Cass. 5213/94, Finocchiaro, *Un aspetto pratico della "laicità" dello Stato: il difetto di giurisdizione nei confronti degli statuti e delle deliberazioni delle confessioni religiose in materia spirituale o dottrinale*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2131.

²² Cardia, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Bologna, 2003, 64

Stato contro gli atti dell'autorità ecclesiastica in materia spirituale o disciplinare. Il principio era ritenuto di portata generale e perciò applicabile anche ai "culti tollerati", tanto che in giurisprudenza si trova affermato²³ il difetto di giurisdizione statale sull'azione di danno nei confronti di un rabbino che non aveva ammesso una coppia di sposi al matrimonio secondo il rito ebraico.

5. Ciò spiega la fermezza della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione sul difetto di giurisdizione statale in ordine ai provvedimenti confessionali in materia spirituale.

In particolare, è stata negata la sindacabilità degli atti di esercizio della libertà in materia disciplinare e spirituale sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento italiano. Nella specie, si trattava di un provvedimento di espulsione dalla chiesa avventista, irrogato ad un fedele appunto *uti fidelis* e non *uti civis*, "per cui in subiecta materia (religioso-disciplinare) non è consentito al giudice dello Stato di superare, ai fini di una eventuale indagine in ordine alla legittimità e ritualità del provvedimento emesso nell'ambito dell'ordinamento "interno" della chiesa avventista, la barriera del principio di "diritto esterno" di non ingerenza"²⁴.

Anzi, le sezioni unite si sono spinte oltre e hanno affermato il difetto di giurisdizione anche nei confronti di provvedimenti di espulsione adottati (non dalla confessione, ma) da una confraternita: vale a dire da un ente ecclesiastico, che, se pur avente un fine esclusivo o prevalente di culto, rientra nel novero delle associazioni ed è soggetta in parte (cfr. artt. 10 e 71 l. 222/1985) alle leggi civili.

Cionondimeno è stato affermato il difetto di giurisdizione sul presupposto che, "nel campo dell'esclusione del socio, l'organo statutario esercita un potere in largo senso "disciplinare", attinente all'ordinamento interno dell'associazione con scopo di religione o di culto, nel quale lo Stato italiano non vuole interferire, lasciando ai competenti organi dell'autorità ecclesiastica la competenza a regolare e controllare ogni aspetto del rapporto associativo, in cui sono coinvolti gli "organi statuari", soggetti al controllo che l'ordinamento ecclesiastico prevede, nelle varie sedi proprie, a cui lo Stato non intende sostituirsi, non volendo ingerirsi nell'attività di religione o di culto, né nell'esplicazione dei poteri degli organi statuari"²⁵.

L'applicazione rigida del principio di non ingerenza sull'esistenza e sulle vicende del vincolo associativo (a seguito dei provvedimenti di sospensione e di espulsione) appare in tal caso, come detto, criticabile proprio perché non si tratta di una confessione ma di un'associazione, sia pure eretta o approvata dall'autorità ecclesiastica. L'insindacabilità del provvedimento sarebbe allora giustificata solo se le norme statutarie fossero riproduttive di (o prevedessero un rinvio pieno a) quelle di diritto canonico, sembrando in caso contrario ammissibile il sindacato giurisdizionale (se non sul merito, e cioè sulla gravità dei motivi, del provvedimento) almeno sul rispetto del diritto di difesa nel procedimento disciplinare (per cui *infra*, n. 6).

Tuttavia, la pronuncia è significativa perché estende il difetto di giurisdizione oltre il perimetro stretto delle confessioni fino a toccare le associazioni ad esse appartenenti. Il provvedimento disciplinare in materia religiosa appare così generalmente e strutturalmente inidoneo ad integrare gli estremi del danno ingiusto giustiziabile innanzi agli organi dello Stato. E ciò anche sotto il profilo penale, tant'è che la minaccia di un provvedimento disciplinare non integra il reato di minaccia proprio perché non riguarda un ingiusto danno.

Emblematica è l'applicazione di questa regola da parte della Cassazione penale, secondo cui non costituisce reato la "minaccia di sanzioni e conseguenze tipicamente connesse alle regole essenzialmente religiose (...), liberamente conclamate ed accettate dai membri della comunità"²⁶ (nella specie la minaccia, contestata ad esponenti dell'Istituto culturale islamico di Milano,

²³ Pret. Livorno 17.11.1912, in *Riv. Dir. Pubbl.*, 1915, II, 129,

²⁴ Cass. ss. uu. 5213/1994

²⁵ Cass. ss. uu. 10300/1993

²⁶ Cass. Pen. 13 maggio 1995, n. 4864

consisteva nella messa al bando dei fedeli esercenti attività di macelleria con vendita di carne macellata in maniera non conforme alla regola islamica).

6. Le eccezioni alla regola del difetto di giurisdizione sui provvedimenti confessionali in materia spirituale e disciplinare si hanno solo “*ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione*”²⁷. Tali sono all’evidenza quelli relativi alla tutela dei diritti inviolabili della persona, che la Repubblica garantisce anche all’interno delle “*formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*” (art. 2 Cost.).

In particolare, tra i diritti inviolabili sono sicuramente da annoverare secondo la giurisprudenza costituzionale il diritto di associazione, nei suoi aspetti “positivo” e “negativo”²⁸, e il diritto di difesa nel procedimento confessionale²⁹.

Questo diritto, peraltro, è tutelato –e ciò rivela la cautela con cui l’ordinamento statuale circonda l’eccezionale ingerenza- solo nel “*nucleo più ristretto ed essenziale*” del “*diritto di agire e di resistere a difesa dei propri diritti*”. Ciò che si richiede, perché il provvedimento possa conseguire effetti civili, è in altri termini il rispetto del contraddittorio: in termini sostanziali, tuttavia, non necessariamente nelle stesse forme previste dalla legge italiana o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo o da un principio di “giusto processo”, astratto dalla legislazione positiva.

Un esempio può aiutare a chiarire. Per i provvedimenti disciplinari di esclusione degli associati, adottati dalle associazioni ex art. 24 cod. civ., la giurisprudenza ritiene necessaria la “*previa contestazione degli addebiti all’interessato*”³⁰. Ma il controllo di questo principio avviene *cum grano salis* fino a dissolversi di fronte ai sette casi di scomunica –cioè di esclusione dalla comunione ecclesiale esterna- *latae sententiae*, tuttora previsti dal codice di diritto canonico. Si tratta di censure nelle quali si incorre non a seguito di sentenza e quindi di processo, ma per il fatto stesso d’aver commesso il delitto (can. 1314), senza previa contestazione degli addebiti. E’ evidente che di fronte ad atti di estrema gravità, che “*graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri penae ferendae sententiae non possint*” (can. 1318) –come la violenza fisica contro la persona del romano pontefice (can. 1378) o la consacrazione episcopale operata da un vescovo senza mandato pontificio (ca. 1382) o la profanazione delle specie consacrate (can. 1367)-, non può non prevalere la libertà della confessione di sanzionare *ipso iure* l’avvenuta rottura della comunione per evitare il turbamento della comunità.

Neppure ha senso, a più forte ragione, invocare il “giusto processo”. A prescindere dal fatto che le applicazioni dei principi da esso implicati variano da ordinamento a ordinamento, ove si voglia far leva sull’art. 111 cost. è opportuno considerare che esso riproduce, com’è noto, l’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nondimeno la Commissione di Strasburgo ha sempre dato largo spazio al consueto “*margini di discrezionalità*” degli Stati nell’applicazione di quel principio e ha fatto a meno di evocarne nei (rari) casi in cui si occupata di conflitti su diritti fondamentali all’interno della confessione, privilegiando appunto la libertà della confessione.

Così, in un caso³¹ di mancata nomina a vicario di un chierico della Chiesa di Svezia - pretesamente arbitraria e senza garanzie perché motivata solo dalla sua opinione contraria al sacerdozio delle donne- la Commissione osserva che gli Stati non sono tenuti ad intervenire perché le chiese garantiscano ai loro membri la libertà di religione o di opinione. Correlativamente, secondo la Commissione, non esiste neppure un diritto del cittadino-fedele a ricorrere alla

²⁷ Corte cost. 85/1963

²⁸ Corte cost. 43/1984

²⁹ Corte cost. 18/1982

³⁰ Cass. Civ. 3490/1969

³¹ Jan Åke Karlsson v. Svezia, n. 12356/86, in *Decisions and Reports of the European Commission of Human Rights*, 57, 172 ss.

giurisdizione civile contro atti confessionali ritenuti ingiustificati, solo le autorità religiose essendo competenti a decidere sulle proprie controversie interne³².

7. Pur nei limiti indicati, tali diritti sono tutelabili all'interno di tutte le formazioni religiose, *“tra le quali si possono ritenere comprese anche le confessioni religiose”*³³; ed infatti i casi affrontati dalle sentenze citate riguardavano confessioni religiose (le comunità israelitiche nel primo caso, la chiesa cattolica nel secondo). Né rileva che la violazione sia avvenuta in aderenza ad una norma statutaria contrastante con l'ordinamento giuridico italiano (caso raro, verificabile solo per quelle confessioni che non abbiano chiesto o ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica) o ad altra norma ordinamentale di fonte diversa.

S'è così rotta l'impenetrabilità del regime delle formazioni tipiche, e in particolare delle confessioni religiose, come prodotta dall'applicazione rigida del divieto di ingerenza. C'è però il pericolo che la difesa della libertà *nelle* confessioni religiose si risolva in una limitazione della libertà *delle* confessioni religiose.

Si tratta perciò di vedere quando il sindacato giurisdizionale sui diritti inviolabili possa operare in eccezione alla regola generale del divieto di ingerenza.

A) Pur se confinato nell'ambito confessionale, ogni provvedimento disciplinare e spirituale è sottoposto al sindacato giurisdizionale quando, per le modalità con cui viene formulato o pubblicizzato, sia idoneo ad offendere diritti costituzionalmente garantiti, come la dignità o la fama personale, che non perché il cittadino appartenga ad una confessione possono subire arbitrarie limitazioni.

Come autorevolmente insegnato da Jemolo, *“mentre non si potrà mai invocare protezione del giudice dello Stato per privazione di beni spirituali, per condanne ecclesiastiche, per essere additati come portatori di dottrine ereticali o comunque erranee, come esclusi dalla società dei credenti, resta invece intatto il diritto alla fama, a non essere diffamati od ingiuriati, quale sia la posizione che si assuma sul terreno religioso e le condanne che si meritino su questo terreno”*³⁴

E' ricorrente il richiamo al caso³⁵ del vescovo di Prato, che aveva definito pubblici concubini due cittadini battezzati che avevano celebrato matrimonio civile.

B) Un cerchio più ristretto di provvedimenti confessionali relativamente sindacabili è costituito da quelli che non esauriscono i propri effetti nell'ambito confessionale ma sono destinati a conseguirne anche di civili grazie alla collaborazione dei pubblici poteri per la loro esecutività. I casi considerati dalle sentenze testè indicate erano di questo tipo: l'appartenenza di diritto alle comunità israelitiche comportava l'iscrizione a ruolo, reso esecutorio dal prefetto, dell'imposta confessionale da versare alla comunità; la dispensa da matrimonio “concordatario” rato e non consumato era suscettibile di avere efficacia civile grazie alla trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile.

Analogamente è ammissibile il sindacato giurisdizionale sul rispetto dei diritti fondamentali nei provvedimenti disciplinari, che, pur adottati in materia spirituale, non si esauriscano nell'ambito confessionale ma conseguano effetti civili, sia pure per altri aspetti. Si pensi al provvedimento di rimozione del parroco, che comporta l'abbandono dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto “parrocchia”.

In proposito le sezioni unite della Cassazione³⁶ ribadirono che *“un sindacato di merito sulla intrinseca legittimità del provvedimento canonico produttivo di quella situazione (la rimozione del*

³² Cfr. Martinez-Torron, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1993, 355 ss.

³³ Corte cost. 239/84

³⁴ A. C. JEMOLO, *Capisaldi intorno ai rapporti tra Stato e Chiesa circa la potestà di magistero*, in *Riv. Dir. Matrimoniale e dello stato delle persone*, 1958, 359.

³⁵ Trib. Firenze 1.4.1958, in *Dir. eccl.* 1958, II, 230.

³⁶ Cass. 5 maggio 1980, n. 2919

titolare del beneficio) costituirebbe chiaramente un'indebita interferenza nella sfera dell'ordinamento della Chiesa, in palese contrasto con il principio di autonomia". Ma aggiunsero che un sindacato del giudice civile è ammissibile se diretto "esclusivamente a verificare l'autenticità dell'atto, la competenza (assoluta) dell'organo che l'ha emesso e la non contraddittorietà all'ordine pubblico o a specifiche leggi dello Stato".

Quest'ultimo inciso apre la strada ad un controllo che –ferma restando l'insindacabilità nel merito dei motivi religiosi adottati nel provvedimento, che il giudice civile non può quindi annullare magari reintegrando l'interessato nell'ufficio dal quale è stato rimosso- riguardi il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti nel procedimento confessionale.

D'altro canto, questa evoluzione giurisprudenziale è stata ormai recepita anche a livello legislativo almeno per i provvedimenti "concernenti materie spirituali o disciplinari" emessi dall'autorità ecclesiastica cattolica nei confronti di ecclesiastici e religiosi. L'art. 23 cpv. del trattato lateranense del 1929, reso esecutivo con l. 810/1929 e tuttora vigente, stabilisce che essi, se ufficialmente comunicati alle autorità civili, abbiano "senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili". Ma l'art. 2 del protocollo addizionale all'accordo di revisione del concordato (l. 121/1985) ha precisato che tali effetti civili "vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani".

8. Nella specie il provvedimento di esclusione è insuscettibile di sindacato giurisdizionale perché assunto (non da un'associazione, ma) da una confessione, dotata di autonomia istituzionale nel suo ordine. Che il provvedimento di disassociazione rientri nell'ordine dell'esperienza religiosa e non delle questioni civili –per usare le espressioni di Corte cost. 334/96- è incontrovertibile ove solo si consideri il motivo addotto: "divisione" ex *Lettera ai Romani* 16:17-18 ("Io vi esorto o fratelli a tenere d'occhio quelli che creano divisioni o ostacoli tra i credenti, opponendosi all'insegnamento che avete ricevuto. State lontani da loro").

Un provvedimento del genere, spirituale e disciplinare, non può essere sindacato alla stregua dell'art. 24 cod. civ. se non al costo di trattare la confessione come un'associazione e di invadere l'ordine spirituale in violazione del divieto costituzionale di uniformazione o di unione degli "ordini distinti", attraverso la forzosa compressione delle specificità e delle irripetibilità di ogni confessione.

Il radicale difetto di giurisdizione neppure può essere temperato in vista della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto di difesa. Invero, il provvedimento confessionale non è destinato a conseguire o a produrre, sia pure indirettamente e per altri profili, effetti civili né si assume essere stato formulato o comunicato o comunque citato al di fuori della confessione con modalità offensive della dignità, compreso l'aspetto della privacy, o della buona fama. Manca, quindi, lo spazio legittimante l'intervento del giudice.

In ogni caso, e al solo scopo di esemplificare con il provvedimento in questione i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e sopra richiamati, si osserva che il diritto di difesa appare convenientemente garantito nel suo nucleo più ristretto ed essenziale.

Il procedimento seguito è conforme a quello schematicamente indicato nello statuto (art. 5). Esso è stato condotto da un comitato speciale di anziani, legittimamente nominato dalla Congregazione centrale ex art. 9, co. 8, dello Statuto e successivamente investito delle funzioni giudiziarie e di proposta ex art. 5, co. 5, per delega del corpo degli anziani della congregazione locale.

Tale delega appare ammissibile non solo sul piano dell'opportunità, trattandosi dell'esercizio di funzioni che richiedono speciali competenze giuridiche che non ogni anziano verosimilmente possiede, ma anche su quello della legittimità. In primo luogo perché risponde ad un principio generale e non è vietata dallo statuto: e anzi attua, in maniera ancorché semplice e rudimentale, una divisione del potere giudiziario esercitato dal comitato speciale da quello di governo esercitato dagli anziani della congregazione locale. In secondo luogo perché è prevista

positivamente dalle direttive dell'Organizzazione mondiale dei Testimoni di Geova, contenute nel volume *Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge* a cura della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, rappresentante di quella organizzazione (art. 1 statuto) e gerarchicamente sovraordinata a quella italiana.

Tali direttive, per il richiamo espresso dell'art. 3, ultimo comma, dello Statuto, devono ritenersi parte integrante dello stesso e comunque concorrenti con questo a formare l'ordinamento confessionale nel senso ampio sopra descritto. Esse stabiliscono con precisione (p. 107 ss.) la procedura giudiziaria e la devolvono ad un comitato giudiziario, formato da anziani in numero da tre a cinque delegati dagli "anziani presenti nella sala del Regno" (p. 109). Che questa sia la procedura tipica nell'ordinamento confessionale è confermato dal modulo di "notifica di disassociazione o dissociazione (art. 5 comma 5 e 6 statuto della C.C.T.G.)", che prevede la firma solo degli "anziani che hanno prestato servizio nel comitato giudiziario": cioè dei soli delegati a norma delle direttive genericamente richiamate dall'art. 3 cit.

Nel procedimento poi è stato sostanzialmente rispettato il principio del contraddittorio, posto che, come sopra precisato, per realizzarlo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale non sono richieste forme particolari, come quella scritta. Invero, la contestazione degli addebiti –sia pure nella forma orale prevista dalle direttive (*Prestate attenzione*, p. 110)- è avvenuta nel colloquio del 6 giugno 2003, durato sei ore e di due giorni precedente quello dell'avvio della procedura giudiziaria.

L'interessato ha avuto comunicazione delle proposte a suo carico nelle forme –orali, alla presenza di due testimoni, in letterale aderenza alla Bibbia- previste dalle suddette direttive (*Prestate attenzione*, p. 149; *Organizzati per compiere*, p. 147) e, non muovendo eccezione alcuna sul punto nell'atto di "appello a Cesare", ha fatto acquiescenza consapevole a tali forme di comunicazione.

Il fatto che poi il fedele non abbia coltivato tale mezzo di impugnazione né abbia utilizzato gli ulteriori rimedi processuali previsti dall'ordinamento confessionale non giustifica costituzionalmente che la sua libertà *nella* confessione ridondi in danno della libertà *della* confessione con l'ausilio della giurisdizione statale, radicalmente carente in quest'ordine di conflitti.

(Bari, 23 settembre 2004)